

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA

BRENO (BS)

CONVENZIONE ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000

tra la Comunità Montana di Valle Camonica ed

il Comune di _____

per gestione in forma associata del servizio di manutenzione

del Reticolo Idrico Minore

L'anno **duemilaventi**, addì _____ del mese di _____
(___/___/2020) in Breno (BS), presso gli Uffici della Comunità Montana di Valle
Camonica, ubicati in Piazza F. Tassara n. 3,

tra

- **COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA** con sede a Breno (BS) in
Piazza F. Tassara n. 3, Codice Fiscale: 01766100984 - di seguito "Comunità
Montana" - rappresentata dal Presidente _____,

e

- **COMUNE DI _____** con sede a _____ (BS) in _____
n. _____, Codice Fiscale: C.F. _____ e Partita IVA: _____
- di seguito "Comune" - rappresentato dal Sindaco pro-tempore
_____ -,

VISTI

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" e ss.mm.ii;
- la Legge 5 gennaio 1994, n. 37 "*Norme per la tutela ambientale delle aree*

demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";

- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

- la direttiva *"Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B"*, approvata con delibera n. 2 del 11 maggio 2006 del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2009;

- la Legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 *"Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112"*;

- la Legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 *"Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali"* ed in particolare gli artt. da 26 a 29, che disciplinano l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato;

- l'art. 1 della Legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, *"Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007"*;

- la Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 *"Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale"*;

- l'art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 *"Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale"*;

- - la D.g.r. n. IX/2762 del 22/12/2011 e ss.mm.ii ;

PREMESSO che:

- l'art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000 stabilisce che sono delegate ai Comuni *"le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523, concernenti il reticolo idrico minore"* e *"la riscossione e l'introito dei canoni per l'occupazione e l'uso delle aree del reticolo idrico minore..., i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore stesso";*

- con la D.g.r. n. IX/2762 del 22/12/2011, Allegato "F" - "Modulistica" è stato approvato lo schema di tale convenzione;

- ai sensi dell'art. 9, comma 3 della L.R. 19/2008, le Comunità Montane possono gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai Comuni, regolati mediante apposita convenzione;

- il Comune fa parte della Comunità Montana di Valle Camonica e ritiene opportuno, per motivi di organizzazione e funzionalità, che la stessa assuma la gestione e la manutenzione del Reticolo Idrico Minore Comunale;

- la Comunità Montana ha come scopo statutario quello di supportare i Comuni nella gestione delle proprie competenze;

tutto ciò premesso e richiamati i contenuti dell'art. 30 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, **si conviene e si stipula** il presente Protocollo d'Intesa.

ART. 1. Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e delineano i presupposti per individuare la Comunità Montana quale struttura di riferimento per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 4.

ART. 2. Oggetto

La presente Convenzione individua e disciplina le attività che Comune e Comunità Montana sono chiamati a svolgere sul Reticolo Idrico Minore Comunale, intendendosi tale l'insieme delle aree di proprietà demaniale legate ai corsi d'acqua pubblici, esclusi quelli afferenti al Reticolo Idrico Principale, regolandone condizioni e modalità di esecuzione.

ART. 3. Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata di anni 10 a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti contraenti.
2. Almeno 60 giorni prima della scadenza la Comunità Montana dovrà manifestare per iscritto la propria disponibilità al rinnovo della Convenzione; in assenza di tale comunicazione la Convenzione si intende risolta.

ART. 4. Attività della Comunità Montana

1. La Comunità Montana si impegna a:
 - predisporre la ricognizione degli attraversamenti degli alvei con tubazioni e condotte interrate, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento, nonché degli attraversamenti degli alvei con linee aeree elettriche;
 - quantificare i canoni relativi alla concessione per l'occupazione dei beni del demanio idrico minore;
 - predisporre la documentazione tecnica ed amministrativa preordinata alla richiesta di riscossione dei canoni;
 - eseguire mediante l'utilizzo dei canoni introitati sul Reticolo Idrico Minore Comunale la necessaria manutenzione ordinaria al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e per garantire la difesa

idraulica dei territori attraversati dal corso d'acqua stesso;

- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di concessione per occupazione di beni del demanio idrico relative al Reticolo Idrico Minore Comunale, calcolare l'importo dei canoni dovuti, e trasmettere le risultanze di tale attività al Comune, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento concessorio;
- trasmettere al Comune, annualmente, una Relazione consuntiva sulle attività svolte, con evidenza dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate;
- fornire al Comune, se richiesto, dati e informazioni sull'avanzamento delle attività;
- fornire a propria cura supporto legale per le fasi di incasso dei corrispettivi previsti al successivo comma 2; qualora anche il Comune fosse coinvolto direttamente nel contenzioso, la Comunità Montana provvederà al completo rimborso delle spese sostenute dal medesimo, previa presentazione di rendicontazione analitica.

2. I canoni relativi alle concessioni per occupazione di beni del demanio idrico attinenti il Reticolo Idrico Minore Comunale presenti, futuri e pregressi in quanto non prescritti, saranno riscossi ed introitati dal Comune e successivamente corrisposti alla Comunità Montana, secondo le procedure di cui al successivo art. 6. Tali risorse dovranno essere utilizzate dalla Comunità Montana esclusivamente per finanziare lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo e dei relativi servizi accessori, nonché le spese di cui al successivo art. 6 lettera g).

3. Nell'espletamento delle attività sopra menzionate la Comunità Montana dovrà

rispettare quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia, nonché applicare quanto previsto dalla DGR n. IX/2762 del 22/12/2011 (Allegato "C" e Allegato "E") e dal Documento di Polizia Idraulica da adottarsi da parte dei Comuni.

ART. 5. Funzioni del Comune

1. Il Comune rimane titolare della funzione di Autorità idraulica sul Reticolo Idrico Minore Comunale ed è, quindi, l'unico soggetto legittimato a formalizzare provvedimenti concessori o autorizzatori inerenti il bene demaniale di cui trattasi e le relative pertinenze. Si impegna inoltre a:

- sorvegliare il Reticolo Idrico Minore Comunale affinché non vengano commessi abusi a danno del bene demaniale di cui trattasi, del buon regime delle acque o della pubblica incolumità;
- vigilare affinché sull'area demaniale non vengano stabilite servitù passive di sorta, nell'interesse dell'integrità della proprietà demaniale;
- comunicare tempestivamente ogni notizia relativa a vertenze in atto o potenziali, nonché l'apertura di procedimenti arbitrari o erariali, dai quali possano derivare pregiudizi diretti o indiretti a carico del Comune;

2. In qualità di Autorità idraulica, il Comune vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della presente Convenzione e ha la facoltà di fornire alla Comunità Montana indirizzi per l'esercizio delle attività ad esso affidate.

ART. 6. Procedure tecnico-amministrative

a) Il Comune entro il 28 febbraio di ogni anno trasferirà alla Comunità Montana i canoni riscossi entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Le eventuali spese sostenute dai soggetti aderenti nelle more del perfezionamento del presente accordo, finalizzate e funzionali alla ricognizione delle interferenze sul RIM,

potranno essere oggetto di specifico rimborso a conguaglio dei canoni riscossi.

b) La Comunità Montana, in accordo con il Comune, redigerà un programma pluriennale di interventi di manutenzione del RIM, con indicazione dei costi e delle priorità;

c) Il reinvestimento dei proventi e la relativa programmazione avverranno su base territoriale corrispondente a quella dei Consorzi Forestali;

d) La Comunità Montana sulla scorta del succitato programma e delle risorse disponibili, anche cumulate, provvederà alla progettazione, alla direzione ed alla contabilizzazione delle opere;

e) I lavori verranno affidati preferibilmente con l'istituto del cosiddetto "in house" ai sensi degli artt. 5-192 del D.lgs. 50/2016;

f) Tipologia degli interventi ammissibili:

- Manutenzione ordinaria e straordinaria del RIM (taglio ed asportazione della vegetazione, asportazione dei detriti, manutenzione e realizzazione di opere idrauliche trasversali e spondali, adeguamenti delle sezioni idrauliche, ecc.);

- Pronti interventi in caso di calamità, purché ricadenti all'interno di bacino idrografico del RIM;

g) La Comunità Montana tratterrà una quota del 20% dei canoni riscossi a parziale copertura delle spese tecniche e amministrative di gestione del servizio.

ART. 7. Patto di riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 196/2003 la Comunità Montana, nella persona del legale rappresentante, assume la qualifica di responsabile del

trattamento per i dati utilizzati nell'esercizio delle attività ad esso affidate.

Titolare del trattamento resta il Comune, nella persona del suo Sindaco pro tempore.

2. La Comunità Montana:

- dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento del servizio sono personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;

- si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.lgs. n. 196/2003, anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;

- si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al d.s.g. n. 5709 del 23 maggio 2006, modificato dal d.s.g. n. 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti delle attività ad esso affidate;

- si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e ad impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;

- si impegna a comunicare al Comune ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;

- si impegna a nominare ed indicare al Comune una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";

- si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei

dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Comune in caso di situazioni anomale o di emergenze;

- si impegna a consentire l'accesso del Comune o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 8. Responsabilità e manleva

1. La Comunità Montana è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni commissionategli ai sensi della presente Convenzione. Non potrà essere ritenuta responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti solo ove dimostri che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare.
2. L'attività di verifica e controllo sull'esattezza degli adempimenti è competenza del Comune.

ART. 9. Recesso, modifiche

1. Il recesso da parte di uno dei soggetti aderenti può avvenire dopo 24 mesi dall'adesione; resta inteso che trascorsi i 24 mesi iniziali il recesso può decorrere solo dopo apposita richiesta con efficacia dall'anno successivo e precisamente decorso il primo semestre (dal 1° luglio dell'anno successivo alla richiesta).
2. Le motivazioni del recesso non possono essere scrutinate.
3. Resta inteso che l'efficacia del recesso è subordinata all'estinzione di ogni reciproca spettanza economico-finanziaria.
4. Qualsiasi modifica si intenda apportare al testo della presente Convenzione deve essere approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone atto

aggiuntivo.

ART. 10. Definizione delle controversie

Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della Convenzione verranno risolte in via amministrativa.

Letto, confermato e sottoscritto

Breno, lì

Per il Comune

Per la Comunità Montana

di _____

di Valle Camonica

IL SINDACO

IL PRESIDENTE

(_____)

(_____)